

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1011 del 19/02/2025
Oggetto	Oggetto: DPR 59/2013: Adozione della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento/impianto localizzato nel Comune di Salsomaggiore Terme Strada San Giuseppe, 15 loc. Ponteghiara, richiesta dall'impresa CSA Srl per l'attività di fabbricazione di rubinetti e valvole. Sinadoc 2024-36610 SUAP 36727/2024.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1018 del 17/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciannove FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

PREMESSO che:

la Ditta Csa Srl risulta autorizzata con Provvedimento conclusivo del SUAP di Salsomaggiore Terme prot. 12035 del 05/04/2024 (che recepisce la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-1707 del 22/03/2024) per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme in data 24/10/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/197302 del 31/10/2024 – pratica Sinadoc 2024-36610 - pratica SUAP 36727/2024 dal legale rappresentante dell'impresa Csa Srl (PIVA 01612040343), con sede legale nel Comune di Salsomaggiore Terme in località Ponteghiara Strada san Giuseppe 15 per la modifica dell' Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di fabbricazione di rubinetti e valvole svolta presso l'impianto ubicato in Strada san Giuseppe 15 località Ponteghiara Comune di Salsomaggiore Terme con la quale la Ditta richiede l'inserimento del seguente titolo abilitativo settoriale:

- Autorizzazione allo scarico acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 (articoli 124 e 125);

e il proseguimento senza modifiche dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

La modifica consiste nell'introduzione nello stabilimento di aree dedicate all'attività di verifica e collaudo delle pompe. L'azienda intende scaricare acque reflue industriali provenienti dall'attività di collaudo delle pompe che sono realizzate nello stabilimento.

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a VIA

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- ARPAE con nota PG. 2024/199850 del 04/11/2024 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, ed il SUAP comunicava all'impresa istante ed agli Enti interessati la corretta/completa presentazione della domanda e l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

-con PG.2024/224906 del 12/12/2024 ARPAE SAC comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;

-il SUAP con nota PG. 2024/228004 del 17/12/2024 richiedeva all'impresa istante le integrazioni, poi trasmesse dal SUAP ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG.2025/9119 del 17/01/2025;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Parere per la matrice scarichi del Comune di Salsomaggiore Terme (PG.2025/20713 del 03/02/2025);
- Parere per la matrice scarichi dell'Ente gestore Emiliambiente Spa (PG.2025/214968 del 04/02/2025).

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che:

- che non si è proceduto alla verifica antimafia in quanto il presente atto non riguarda un impianto di trattamento rifiuti e, pertanto, ai sensi del D.lgs 159/2011, la verifica antimafia è di competenza del SUAP di Salsomaggiore Terme in qualità di Autorità Procedente;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della modifica dell'AUA a favore dell'Impresa CSA Srl per l'esercizio dell'attività di fabbricazione valvole e rubinetti da realizzare in Comune di Salsomaggiore Terme, località Ponteghiara Strada san Giuseppe 15, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n. 106/2018, e successivi rinnovi con Determine n. 126/2021 e n. 124/2023 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma al Dott. Paolo Maroli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa CSA SRL P.IVA 01612040343, in persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto/stabilimento con sede legale nel Comune di Salsomaggiore Terme in località Ponteghiara Strada san Giuseppe 15, con l'introduzione dei titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportato sinteticamente:

MATRICE/SETTOR E AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	a. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *“Allegato A5 Scarichi” con acclusa planimetria di riferimento*

3. DI DARE ATTO che la presente determina:

- deve confluire nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b DPR 59/2013);
- acquista efficacia costitutiva (L. 241/1990 articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP.
- integra per quanto non espressamente indicato dal presente atto la determinazione rilasciata da ARPAE n.DET-AMB-2024-1707 del 22/03/2024.

4. di dare atto, altresì, che , il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con il rilascio da parte del SUAP della determinazione DET-AMB-2024-1707 del 22/03/2024 e che la domanda di rinnovo deve essere presentata all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del DPR 59/2013 e smi.

5. che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. di TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Salsomaggiore Terme e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

10. DI INFORMARE che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del D.lgs 06/09/2011 n. 159.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del Dlgs.14/03/2013n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, di acque reflue industriali assimilate al domestico in pubblica fognatura

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2024-032
	Ditta CSA SRL Strada San Giuseppe,15 Salsomaggiore Terme – Fabbricazione rubinetti e valvole
	Eventuali premesse
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI “Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione”;	
PARTE DESCRITTIVA	L'azienda intende ampliare la propria attività introducendo nello stabilimento delle aree dedicate all'attività di verifica e collaudo delle pompe. L'azienda intenderà scaricare acque reflue industriali provenienti dall'attività di collaudo delle pompe che sono realizzate nello stabilimento. Tali acque saranno scaricate in pubblica fognatura comunale nella rete delle acque nere. Oltre a questa tipologia di reflujo verranno scaricate anche i reflui domestici e le acque meteoriche rispettivamente nella rete nera e bianca afferente alla pubblica fognatura. Nelle aree cortilive aziendali non vengono svolte attività all'esterno, in quanto l'attività di rifornimento mezzi viene effettuata in area coperta al di sotto di una tettoia, come previsto dalla D.G.R. Emilia-Romagna 286/2005. Lo scarico S3 risulta di natura industriale assimilabile al domestico, caratterizzato da acque provenienti da attività di collaudo e taratura di sfiati per fognatura e valvole automatiche di vario tipo; lo scarico S1 risulta di natura industriale assimilabile al domestico, caratterizzato da acque provenienti da attività di simulazioni e collaudi di pompe di vario tipo; gli scarichi S2-S4, recapitano le acque meteoriche di dilavamento superficiale di piazzali e coperture direttamente nella rete fognaria comunale delle acque bianche, prive di contaminazione da attività produttive e nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica.
PRESCRIZIONI (del Servizio Idrico Integrato)	Volume annuo massimo scaricabile: 1200 m3/anno Parametri analitici caratteristici: PH – COD – BOD5 – NH4+ - N TOT. – P – IDROCARBURI TOT. –TENSIOATTIVI TOT. - CADMIO - CROMO TOT. - NICHEL - PIOMBO- RAME - ZINCO
	1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente; 2. rispetto dei limiti di tabella 3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per lo scarico terminale della rete di smaltimento delle acque nere classificato come “acque reflue industriali assimilabili alle domestiche” in pubblica fognatura. Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; 3. divieto di immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2; 4. garantire l'accessibilità ai pozzetti di ispezione sulla linea di scarico S1 e S3 ai tecnici incaricati dalla Scrivente per i controlli ai fini

	gestionali; 5. qualora dovessero registrarsi avarie sulla rete di raccolta o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione a mezzo e-mail (protocollo@pec.emiliambiente.it; info@emiliambiente.it) indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino della funzionalità della rete, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2; 6. trasmissione entro il 31/01 di ogni anno ad Emiliambiente S.p.A. l'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di Emiliambiente S.p.A.) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico delle acque reflue relative al processo oggetto della presente istanza, nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari. Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative. In particolare tale diritto potrà essere esercitato qualora da controlli dovesse emergere incompatibilità quali-quantitativa con l'impianto di depurazione.
PLANIMETRIA	Planimetria generale impianti fognari

nota: competenza Comune che acquisisce il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato

Sp3.1

Sp3.1.1

Sp3.1.2

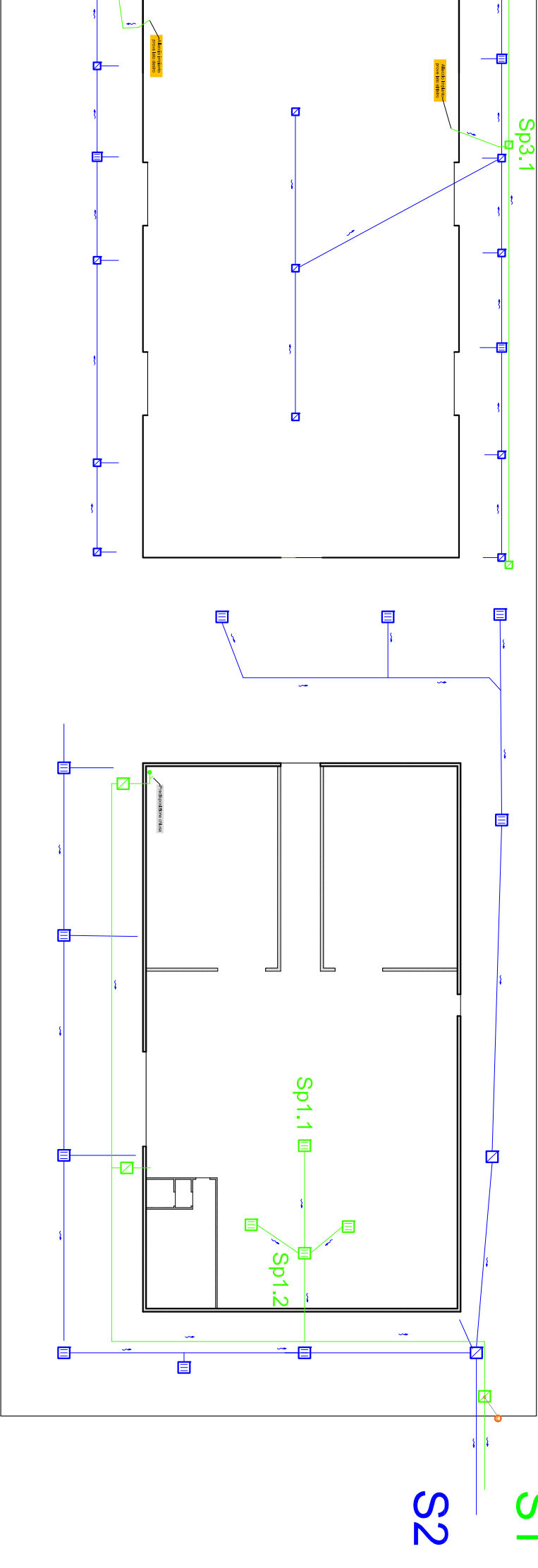
S1

S2

Sp1.1

Sp1.2

Sp1.1.1



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.